



COMUNE DI SAN SPERATE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
(ART. 125 DEL D.LGS 163/2006)**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 36 DEL 05/09/2011)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Modalità di acquisizione in economia
- Art. 4 – Limiti di spesa
- Art. 5 - Tipologie inerenti alle forniture
- Art. 6 - Tipologie inerenti ai servizi
- Art. 7 - Tipologie inerenti ai lavori
- Art. 8 – Casi Particolari
- Art. 9 – Divieto di frazionamento
- Art. 10 – Individuazione del Responsabile del Procedimento
- Art. 11 – Determinazione a Contrattare
- Art. 12 – Modalità di affidamento
- Art. 13 – Preventivi di spesa
- Art. 14 – Determinazione di affidamento
- Art. 15 – Garanzie
- Art. 16 – Piani di sicurezza
- Art. 17 – Forma e contenuti del contratto
- Art. 18 – Forniture, Servizi e Lavori complementari
- Art. 19 – Lavori d’Urgenza
- Art. 20 – Lavori di somma urgenza
- Art. 21 – Perizie Suppletive
- Art. 22 – Contabilizzazione dei lavori in economia
- Art. 23 – Liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 24 – Liquidazione delle spese per servizi e forniture
- Art. 25 – Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
- Art. 26 – Collaudo dei Lavori
- Art. 27 – Penali
- Art. 28 – Inadempimenti
- Art. 29 – Clausole finali
- Art. 30 – Entrata in vigore

ART.1 - Oggetto del regolamento -

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art.125 del D. Lgs.163/2006 "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato "codice".

2. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applica il principio della prevalenza economica.

ART.2 – Definizioni –

Fornitura: è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

Fornitura in opera: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

Lavoro: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

Manutenzione ordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a), sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Manutenzione straordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b), sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

Lavori di somma urgenza: i lavori di "somma urgenza", sono normati dagli artt. 146 e 147 del DPR 554/99; la loro realizzazione è subordinata alla redazione del "verbale" compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta Comunale che con delibera provvede alla copertura della spesa e all'autorizzazione dei lavori;

amministrazione diretta: sono gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o con personale eventualmente assunto per l'occorrenza, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

cottimo fiduciario: sono gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, attraverso una procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, l'affidamento a operatori economici, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dal Comune di San Sperate.

ART.3 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

- a. in amministrazione diretta;
- b. a cottimo fiduciario.

2. I lavori, le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per gli importi e per le tipologie indicate rispettivamente ai successivi artt. 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

ART.4 – Limiti di spesa –

Interventi	Euro	Normativa di riferimento
Lavori in amministrazione diretta	50.000	Art.125, c.8, D. Lgs.163/2006
Lavori a cottimo fiduciario per manutenzione di opere o di impianti	100.000	Art.125, c.6, lett.b., D. Lgs.163/06
Lavori a cottimo fiduciario per le categorie di lavori di cui all'art.125, c.6, lett.a, c, d, e, f, D. Lgs.163/06	200.000	Art.125, c.6, lett.a, c, d, e, f, D. Lgs.163/06
Forniture a cottimo fiduciario	< 193.000	Art.125, c.9 e 11, D. Lgs.163/06
Servizi a cottimo fiduciario	< 193.000	Art.125, c.9 e 11, D. Lgs.163/06

I limiti di spesa sono soggetti automaticamente all'adeguamento previsto dall'art.248 del Codice.

ART.5 – Tipologie inerenti a Forniture in economia –

E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, per importi inferiori a 193.000 euro, Iva esclusa, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata:

- 1) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e scolastici, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- 2) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;
- 3) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelle da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- 4) forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguite in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto;
- 5) acquisto di materiali e mezzi per il funzionamento dei magazzini stradali;

- 6) acquisto pompe di sollevamento e generatori di corrente per sottopassi ferroviari;
- 7) acquisto impianti tecnologici asserviti agli immobili, quali: illuminazione pubblica, semafori elettrici ed elettronici, reti cablate, trasmissione dazi, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- 8) acquisto di libri, riviste giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione,
- 9) lavori di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;
- 10) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta:
- 11) spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle attività dell'amministrazione.
- 12) spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;
- 13) spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze;
- 14) acquisto, manutenzione ordinaria, noleggio: di mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione;
- 15) fornitura carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo necessario per i mezzi di proprietà nonché riparazione e manutenzione degli stessi;
- 16) fornitura vestiario e relativi accessori ai dipendenti secondo i regolamenti vigenti;
- 17) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;
- 18) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- 19) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi e per la gestione dei servizi a domanda individuale;
- 20) acquisti per la protezione civile;
- 21) acquisto mobili ed attrezzature d'ufficio;
- 22) acquisti per riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici, nonché noleggio dei medesimi;
- 23) acquisto materiale di cancelleria, stampati e registri, materiale di consumo per computer; stampanti, macchine per scrivere e calcolatrice;
- 24) acquisto di materiale hardware, software, telefonia mobile e relativa manutenzione;

- 25) acquisto, noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- 26) acquisto di detersivi, materiale vario ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici o servizi pubblici;
- 27) acquisto materiale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- 28) acquisti e forniture necessari per il normale funzionamento dei servizi.
- 29) forniture necessarie alla riparazione, adattamento e manutenzione dei beni demaniali con i relativi impianti - infissi e manufatti adibiti ad uso degli Uffici e dei servizi, nonché dei beni facenti parte il patrimonio;
- 30) forniture necessarie alla manutenzione ordinaria e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli Uffici e dei servizi;
- 31) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in economia;
- 32) acquisto di arredo urbano e segnaletica;
- 33) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione, il riscaldamento e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento;
- 34) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, formazione del personale, convegni, riunioni, mostre, fiere e cerimonie di rappresentanza, gemellaggi, ricevimenti, manifestazioni culturali, feste popolari ecc.;
- 35) fornitura pasti ai dipendenti comunali secondo quanto previsto dal contratto di lavoro;
- 36) acquisizione di beni nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto
- 37) fornitura di giochi, arredi interni ed esterni ed attrezzature per scuole e impianti sportivi.
- 38) forniture da eseguire in presenza delle ipotesi di cui al successivo art 8.

ART.6 – Tipologie inerenti a Servizi in economia –

Sono eseguiti in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, i seguenti servizi, il cui importo complessivo non sia superiore a 193.000 Euro, Iva esclusa (fatte salve le competenze dell'economo):

- 1) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e scolastici, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

- 2) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- 3) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- 4) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi;
- 5) manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, veicoli, macchine, macchine operatrici ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- 6) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- 7) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale: illuminazione pubblica, semafori elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- 8) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- 9) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- 10) recupero e trasporto di materiali di proprietà o rinvenuti su area di proprietà e loro sistemazione nei magazzini o presso discariche;
- 11) prestazioni professionali di natura informatica, di natura tecnico-amministrativa (incluso il supporto), di natura inerente alla sicurezza di luoghi di lavoro, di servizi tecnici in materia di lavori pubblici, per importi non superiori a 40.000 Euro nei casi di affidamento diretto;
- 12) prestazioni per i servizi socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e scolastici;
- 13) quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra enti locali;
- 14) spese per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, riunioni,
- 15) spese per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l'attuazione di corsi.
- 16) servizi relativi alla manutenzione, riparazione dei beni del demanio e del patrimonio comunale ivi compresi gli impianti tecnologici degli stessi e quelli gestiti in privativa dal Comune;
- 17) servizi finanziari ed assicurativi;

- 18) servizi informatici ed affini;
- 19) servizi di ricerche di mercato, di sondaggio dell'opinione pubblica, dei carichi di lavoro, di produttività di traduzione ed interpretariato, trascrizioni verbali, ecc.;
- 20) servizi di consulenza gestionale e affini (esclusi servizi di arbitrato e di conciliazione);
- 21) servizi di consulenza e assistenza ai fini dell'ottenimento di finanziamenti pubblici;
- 22) servizi necessari alla compilazione di progetti, quali frazionamenti, rilievi e sondaggi in genere, rilievi geognostici, idrologici, sismici, agronomici, biologici, chimici;
- 23) servizi di ingegneria e di architettura;
- 24) reclutamento del personale a mezzo di agenzia interinale;
- 25) servizi pubblicitari;
- 26) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- 27) servizi alberghieri e di ristorazione;
- 28) servizi legali e di consulenza legale;
- 29) servizi di sicurezza e sorveglianza immobili comunali;
- 30) acquisizione di servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente o di esecuzione del contratto;
- 31) ogni altra prestazione di servizio relativa alle voci di spesa di cui all'art 5.

ART.7 - Tipologie inerenti ai lavori affidabili in economia

Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, sono eseguibili in economia (compresi quelli da eseguirsi con le somme a disposizione dei lavori dati in appalto), con il sistema del cottimo fiduciario, le seguenti tipologie di lavori:

A) Manutenzione di opere o di impianti per importi non superiori a 100.000 Euro, I.V.A. esclusa:

- a) manutenzione dei fabbricati di proprietà del Comune e loro pertinenze;
- b) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, sia istituzionale sia scolastico, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- c) riparazioni per guasti di manufatti ed edifici, nei limiti di quanto sia strettamente necessario per ristabilire l'agibilità e l'abitabilità;
- d) interventi igienico-sanitari;

- e) interventi per l'eventuale ed indispensabile azione di restauro e ripristino, compresi quelli riguardanti gli impianti elettrici, idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, nonché altri adattamenti di locali di limitata entità;
- f) puntellamenti, concatenazioni, demolizioni di fabbricati e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
- g) lavori di manutenzione di aree e spazi verdi, sfalci e potature;
- h) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze in uso al Comune o presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- i) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali, demaniali e patrimoniali mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- j) manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e alla rete stradale quali: elettrici, elettronici, multimediali, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, diffusione sonora e controllo integrato, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gruppi elettrogeni e di continuità, illuminazione pubblica, semafori elettrici;
- k) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei marginatori stradali;
- l) rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione di manti asfaltati o bitumati e piccole manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
- m) lavori di manutenzione ed espurgo di fossi, canali, collettori, fognature e impianti di depurazione e sollevamento;
- n) segnaletica stradale e barriere metalliche di protezione;
- o) sgombero di neve e provvedimenti antigelo;
- p) scavi, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;
- q) i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;

B) Per importi non superiori a 200.000 Euro, I.V.A. esclusa:

1. Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt.55,121,122 del D. L.vo n.163/2006:

- nei casi di cui alla precedente lett. A);
- riparazioni urgenti alle strade e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;

- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo dalle acque dei territori inondati;

2. Interventi non programmabili in materia di sicurezza - che si rendessero necessari in conseguenza di nuove disposizioni di legge in materia.

3. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di pubblici incanti, licitazioni private e trattative private.

4. Lavori necessari per la compilazione di progetti.

- indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico;
- frazionamenti, rilievi e sondaggi in genere;

5. Completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

– si intendono compresi i lavori, le provviste e le prestazioni da eseguirsi in danno dell'appaltatore per assicurare l'esecuzione di un lavoro o di una lavorazione nei tempi previsti;

– si intendono compresi i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;

ART. 8 – Casi particolari

1. L'acquisizione in economia degli interventi, nei limiti di importo di cui all' art. 4, è **altresì consentito nei seguenti casi:**

- a. beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- b. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- c. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- d. acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- e. acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;
- f. acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

ART. 9 - Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 10 - Individuazione del Responsabile del Procedimento

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, servizi e forniture, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il responsabile del servizio interessato, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, cui si fa rinvio.
2. Il responsabile del servizio, di cui al comma precedente, per categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio servizio.
3. In ogni caso per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
4. Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza a specifico servizio fra quelli in cui si articola l'attività del comune, compete al segretario comunale l'individuazione del responsabile del procedimento.

ART. 11 – Determinazione a Contrattare -

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta con determinazione, nei limiti del budget assegnato dalla Giunta comunale e delle direttive contenute nel Piano esecutivo di gestione, dal Responsabile del settore interessato o della relativa procedura.
2. La determina, da adottarsi ai sensi degli artt. 53 del D. Lgs.163/2006 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, deve contenere:
 - a) la causa per la quale l'intervento deve aver luogo;
 - b) l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio disponibili per farvi fronte effettuando la prenotazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; **qualora, pur in presenza di una Convenzione Consip attiva, si ritenga di non aderire e di procedere in autonomia, è fatto obbligo di utilizzare, come limite massimo, il parametro di prezzo-qualità risultante dalla Convenzione Consip attiva.**
 - c) le ragioni che giustificano la scelta del sistema in economia e le relative modalità esecutive, specificando, altresì, se trattasi di amministrazione diretta o cottimo fiduciario;
 - d) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - e) la valutazione e l'attestazione della congruità della fornitura e delle provviste;
 - f) l'evidenziazione delle ragioni di particolare urgenza nei casi di cottimo fiduciario affidati ad una sola ditta senza aver acquisito i previsti preventivi;

- g) qualora si proceda all'acquisizione dell'intervento in modo autonomo, il Responsabile del Settore dovrà dimostrare di aver ottemperato alle disposizioni dell'art. 26 della legge 23/12/99, n. 488 e sss.mm.ii., mediante l'inserimento nella determinazione di una delle formule di cui all'allegato "A" del presente regolamento.
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del Responsabile di settore, in conformità allo schema contenuto nell'allegato "B" del presente Regolamento.
- 3) Con la citata determinazione il Responsabile di Settore provvede a prenotare apposito impegno per la spesa preventivata ovvero ad impegnarla direttamente, se già individuato il contraente e quantificata la spesa, sul competente intervento e/o capitolo del bilancio di previsione.
- 4) I provvedimenti inerenti l'acquisizione degli interventi in modo autonomo (senza adesione alle convenzioni Consip) devono essere trasmessi **all'Organo di controllo interno**, per consentire, nell'ambito del controllo di gestione, l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo e del rispetto dei parametri prezzo-qualità previsti nelle convenzioni Consip.
- 5) La determinazione a contrattare viene omessa quando: a) specifiche disposizioni di legge consentono l'affidamento diretto in deroga alle normali procedure d'appalto; b) la specialità o l'urgenza dell'intervento rendano impossibile l'esperimento di una gara informale. In tali casi, si provvede con la determinazione di affidamento diretto, contenente le relative motivazioni e attestazione di congruità dell'offerta.

ART. 12 - Modalità di affidamento

Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta (limitatamente all'acquisto di materiali e al nolo di mezzi) che al cottimo fiduciario, si procede con le seguenti modalità di affidamento:

FORNITURE E SERVIZI

1

2 A) per importo non superiore a Euro 40.000,00, I.V.A. esclusa

- con determinazione di affidamento diretto, previa ricerca di mercato (anche via telefono o via fax) e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del responsabile del procedimento; per motivi di efficienza gestionale i Dirigenti competenti possono disporre una determinazione complessiva di prenotazione di spesa a valere sui capitoli assegnati.

3 B) per importi oltre Euro 40.000,00 fino a Euro 193.000,00, I.V.A. esclusa

- sulla base della determina a contrattare, previa verifica, ai sensi della vigente legislazione, dei parametri di qualità e prezzo relativamente a beni comparabili con quelli oggetto delle convenzioni CONSIP, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante gara informale con

almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune;

- qualora con la richiesta dei preventivi si dichiara che l'aggiudicazione tiene conto sia del prezzo sia della qualità del prodotto offerto, l'affidamento è effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso il Capitolato d'oneri e la lettera d'invito devono indicare, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi di valutazione con i relativi pesi o punteggi agli stessi attribuibili che, globalmente, devono essere pari a cento.

C) Servizi di ingegneria e architettura

Per l'affidamento in economia dei servizi di ingegneria e di architettura si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 267 del DPR 207/2010.

LAVORI

4

5 A) per importo non superiore a Euro 40.000,00, I.V.A. esclusa

- con determinazione di affidamento diretto, previa ricerca di mercato (anche via telefono o via fax) e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del responsabile del procedimento; per motivi di efficienza gestionale i Dirigenti competenti possono disporre una determinazione complessiva di prenotazione di spesa a valere sui capitoli assegnati.

6 B) per importo superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa e non superiore a Euro 200.000,00, I.V.A. esclusa

- sulla base della determina a contrattare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante gara informale con almeno cinque imprese, ritenute idonee dal responsabile del procedimento sulla base di un'indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.
- Il limite di cinque ditte può essere derogato qualora la gara informale riguardi interventi specialistici che solo poche ditte possono eseguire.

ART.13 – Preventivi di spesa

- il Responsabile del settore, a seguito della determinazione di cui all'art.11, provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi, di volta in volta, agli operatori economici prescelti indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la

obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

- L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o massimo ribasso percentuale, che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi secondo quanto stabilito nella richiesta di preventivo, nella lettera di invito e negli atti di gara.
- L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
- l'esito della gara è riportato in apposito verbale, redatto da una Commissione interna al Settore, datato e sottoscritto.

Art. 14 – Determinazione di affidamento -

A seguito della gara informale, si procederà all'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario mediante determinazione del Dirigente competente, recante l'impegno contabile registrato dal servizio Ragioneria sul competente stanziamento del bilancio di previsione.

All'atto di esecutività della predetta determinazione seguirà lettera commerciale di comunicazione dell'affidamento.

La gestione amministrativa del rapporto contrattuale è affidata ai responsabili dei competenti servizi che rispondono della corretta esecuzione degli interventi e della loro contabilizzazione nonché del contenimento della spesa entro i limiti autorizzati.

Nel caso vi sia stata l'acquisizione di beni, forniture e servizi in violazione dell'obbligo della preventiva autorizzazione, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbiano consentito l'esecuzione dell'intervento, fatti salvi i casi di somma urgenza di cui al vigente Regolamento di contabilità.

ART. 15 – Garanzie

1. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi deve essere richiesta alla Ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.
2. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia di cui al comma 2 non è richiesta per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 Euro.

ART. 16 - Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del D. Lgs.163/2006 e dal Decreto Legislativo 81/2008.

ART. 17 - Forma e contenuti del contratto -

1. I contatti devono avere forma di scrittura privata non autenticata;
2. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione e i prezzi concordati e in particolare in caso di lavori i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - b) i prezzi concordati;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori / delle forniture (oppure la durata del servizio);
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore,
 - h) quant'altro ritenuto necessario.
3. In alternativa a quanto stabilito dai commi 1 e 2, l'ordinazione dei lavori, forniture, acquisti, somministrazioni, incarichi e provviste in economia, può essere fatto, per iscritto, nel seguente modo:
 - a) per importi sino a €. 40.000,00 mediante accettazione da parte dell'offerente posta in calce alla determinazione o per mezzo di corrispondenza;
 - b) per importi eccedenti il limite di cui sopra, mediante atto pubblico in forma amministrativa.
4. In caso di urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto alla consegna dei lavori, della fornitura e dell'esecuzione del servizio.

ART. 18 – Forniture, servizi e Lavori complementari

Nell'ambito del presente regolamento, il ricorso all'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

- **forniture complementari** effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'Ente ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i tre anni;
- **servizi e lavori complementari** non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio o all'esecuzione dell'opera, oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché siano affidati al prestatore che presta tale servizio o che esegue tale opera, a condizione che:
 - 1) tali lavori o servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
 - 2)
 - 3) 2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati lavori o servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale.

ART. 19 – Lavori d'urgenza -

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del servizio o da altro tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

ART. 20 – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del servizio, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 22, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese tecnicamente idonee.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi deve essere predisposta una perizia giustificativa degli stessi così da consentire l'approvazione dei lavori e la necessaria copertura della spesa.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del Responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.
7. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui agli artt.50 o 54 (Ordinanze contingibili e urgenti) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori od opere, lo stesso Sindaco può disporre, nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 21 – Perizie suppletive

Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Dirigente competente, che finanzia la maggiore spesa occorrente;

In nessun caso la spesa complessiva può superare i limiti di valore indicati dal presente regolamento, né può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori - responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni di cui al DPR 207/2010.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle forniture.

ART. 22 – Contabilizzazione dei lavori in economia

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori:

- a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del procedimento delle bolle e delle relative fatture;

- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

ART. 23 - Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

1. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
2. Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

ART. 24 – Liquidazione delle spese per servizi e forniture

I Servizi e le forniture che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del responsabile del procedimento – direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi, precedentemente accettati con la determinazione di affidamento, e allo stato di fatto.

Ai fini della Liquidazione, il dipendente che ha gestito il rapporto contrattuale deve apporre e sottoscrivere, sulla fattura, l'attestazione di regolare esecuzione o di conformità.

La determina di liquidazione verrà predisposta, di regola, non oltre i venti giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura.

Con la determina di liquidazione viene svincolata la cauzione di cui all'art.16, eventualmente richiesta

ART. 25 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1. I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento.
2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
 - a) i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
 - b) le date di inizio e fine lavori;
 - c) le eventuali perizie suppletive;
 - d) l'impresa che ha assunto il cottimo;
 - e) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
 - f) le eventuali proroghe autorizzate;
 - g) le assicurazioni degli operai;
 - h) gli eventuali infortuni;
 - i) i pagamenti in acconto;
 - j) lo stato finale e il credito dell'impresa,

- k) le eventuali riserve dell'impresa;
- l) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

3) Il conto finale dei lavori fino a 5.000 Euro, IVA esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere b), g) , i) e j) del presente articolo.

ART. 26 - Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art.141, comma 3, del D. Lgs.163/2006.

ART. 27 - Penali

In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nell'atto di cottimo.

In siffatto caso il responsabile del servizio, dopo formale diffida ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata A/R, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 28 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, il Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

ART. 29 - Clausole finali

1. **Limiti d'importo.** In caso di variazione dei limiti d'importo, gli stessi si intendono automaticamente adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli.

2. **Priorità normativa.** In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime.

ART. 30 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.